



ORIGINALE

U.M.D. 1

SETTORE AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

DETERMINAZIONE SEGR. N. 128

**Oggetto: APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA'ESTERNA
EX ART 30 DEL D.LGS 165/2001 PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO
ED INDETERMINATO DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE – AREA DEGLI
ISTRUTTORI EX CAT. C- DA DESTINARE ALLA MACRO AREA UMD2
"ATTIVITA' ECONOMICHE-PRODUTTIVE, GESTIONE
DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO" - AREA VIGILANZA/POLIZIA
LOCALE.**

L'anno DUEMILAVENTICINQUE addì VENTOTTO del mese di LUGLIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto il Dec. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto il Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165;

Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del C.C. n. 21 del 05.05.2000;

Visto il Regolamento per la Disciplina dell'attribuzione ai dipendenti abilitati di Responsabilità Gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli Organi di questo Comune e per le modalità dell'attività di coordinamento tra Segretario Comunale e gli stessi ai sensi dell'art. 109, comma 1 - 2 del Dec. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto il Dec. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 art. 151 comma 4;

Accertata la disponibilità di fondi su tale assegnazione;

RICHIAMATO l'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e smi che dispone: "1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. E' richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione cedente o di personale assunto da meno di tre anni o qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente. E' fatta salva la possibilità di differire, per motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di passaggio diretto ad altra amministrazione. Le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si applicano al personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale e degli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100, per i quali è comunque richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza.. (...omissis...)l quater A decorrere dal 1° luglio 2022, ai fini di cui al comma 1 e in ogni caso di avvio di procedure di mobilità, le amministrazioni provvedono a pubblicare il relativo avviso in una apposita sezione del Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter. Il personale interessato a partecipare alle predette procedure invia la propria candidatura, per qualsiasi posizione disponibile, previa registrazione nel Portale corredata del proprio curriculum vitae esclusivamente in formato digitale. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."; L'art. 1, comma 1, lett. a) del D.P.R. 81/2022 con il quale si sopprimono gli adempimenti correlati al piano triennale dei fabbisogni di personale (PFPT) prevedendo l'assorbimento del medesimo nel PIAO;

RICHIAMATA, pertanto, la deliberazione della Giunta Comunale 49/2025 con la quale si è provveduto all'approvazione del PIAO – Piano Integrato di Attività e Organizzazione, nel quale si ribadisce l'assenza di personale in eccedenza o in soprannumero ex art. 33 del D. Lgs. 165/2001 e, quanto al Piano occupazionale per il triennio 2025/2027, nel rispetto del tetto di spesa di personale riferito alla media del triennio 2011/2013 e della percentuale di cui al DM 17 marzo 2020 il comune di Racconigi prevede di sostituire il personale cessato e non prevedere, salvo variazioni del presente piano, assunzioni nel corso del 2026 e 2027 ferma restando la possibilità di avvalersi, per esigenze temporanee ed eccezionali, nel rispetto del tetto di spesa del 2009, di personale assunto a tempo indeterminato e di personale in "scavalco d'eccedenza" ai sensi dell'art. 1 comma 557, della Legge n. 311/2004;

PRECISATO che l'art. 6, comma 3, del D. lgs. 165/2001 dispone : In sede di definizione del piano triennale del fabbisogno del personale, ciascuna amministrazione indica la consistenza della

dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente;

DATO ATTO che

- il Decreto attuativo (DM 17 marzo 2020), pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 27 aprile 2020, ha fissato la decorrenza del nuovo sistema per il calcolo della capacità assunzionale al 20 aprile 2020 e con l'art 33 del D.L. n. 34/2019 ha introdotto un nuovo sistema di calcolo della capacità assunzionale per i Comuni, prevedendo il superamento del turn-over e l'introduzione del criterio della sostenibilità finanziaria della spesa di personale;

- In attuazione di quanto previsto dall'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, i Comuni possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito dal Decreto attuativo come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità assestato in bilancio di previsione, nonché nel rispetto della percentuale massima di incremento annuale della spesa di personale, anch'essa definita dal Decreto attuativo;

- L'ente è virtuoso in quanto si colloca al di sotto del valore soglia 26,90 per i comuni di cui alla tabella 1 del dm 17 marzo 2020 tra i 5.000 e 9.999 abitanti, il tutto come risulta dal PIAO approvato con DGC 49/2025;

-l'Ente, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 1-quinquies del D.L. 113/2016, conv. in legge 7/8/2016, n. 160, ha approvato nei termini il bilancio di previsione (C.C. n. 62 del 28.12.2024) ed il rendiconto di bilancio 2024 (C.C. n. 8 del 30.04.2025);

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 08 del 16.01.2025 si è approvato il Piano Esecutivo di Gestione successivamente confluito nel PIAO 49/2025 così come il Piano delle performance 2025-207 (vedasi sezione 2 sottosezione 2.2 PIAO 49/2025 del comune di Racconigi);

- la spesa di personale, è contenuta nel limite previsto dalla normativa vigente il cui tetto è definito ex art. 1, commi 557-quater, 562 legge n. 296/ 2006 nella media del triennio 2011/2013 quantificata in € 2.440.294,00;

- quanto alla ricognizione annuale di eventuali situazioni di soprannumero o di eccedenze di personale prescritta dall'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, si rinvia a pag. 53 del PIAO 2025 nel quale

si dà atto che nell'ente non sono presenti né dipendenti né dirigenti in soprannumero o in eccedenza e che pertanto non devono essere avviate le procedure per la dichiarazione di esubero di dipendenti o dirigenti;

- quanto al piano delle azioni positive di cui all'art. 48, del D. Lgs. n. 198/2006 per il triennio 2025/2027 si precisa che lo stesso è confluito nel PIAO N. 49/2025;

- dall'ultimo Rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2024, approvato nella seduta del Consiglio Comunale del 30.04.2025 con atto n. 8, risulta che questo Comune non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del D. Lgs. 18/8/2000, n.267;

- l'Ente alla data odierna ottempera all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett. c), del D.L 26/4/2014, n. 66 convertito nella legge 23/6/2014, n. 89 di integrazione dell'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 29/11/2008, n. 185, conv. in L. 28/1/2009, n. 2;

PERTANTO questo ente non soggiace al divieto assoluto di procedere all'assunzione di personale altrimenti prevista dall' art. 76 del D.L. 112/2008;

RICHIAMATE:

- la propria determinazione n. 49 del 7.03.2025 con cui si è preso atto della sussistenza dei requisiti contributivi minimi richiesti per il trattamento di quiescenza di n. 1 dipendente appartenente al Corpo di Polizia Locale, essendo stato dichiarato assegnatario dei benefici di cui alla Legge 335/95, art. 2, comma 12, ascrivibile alla I Categoria Tabella A), annessa al d.P.R 834/198;

- la propria determinazione n. 111 del 23.06.2025 con cui si è preso atto del trasferimento definitivo di n. 1 dipendente, sempre appartenente al Corpo di Polizia Locale, a far data dal 1 luglio u.s., presso altro Ente;

QUANTO all'istituto della mobilità, si rinvia all'interpretazione espressa dal Dipartimento della Funzione pubblica con la Circolare del 13 maggio 2020, secondo cui la c.d. neutralità finanziaria dei processi di mobilità ai sensi del richiamato art. 14, comma 7, è una disposizione riconducibile alla regolamentazione del turn-over e quindi non opera in vigenza della nuova disciplina fondata sulla sostenibilità finanziaria. Tale tesi è stata avvalorata dalla Corte dei conti, per la quale la neutralità della mobilità non appare richiamabile ai fini della determinazione dei nuovi spazi assunzionali appunto perché questi sono i legati alla sostenibilità finanziaria della spesa misurata sui valori soglia (Sez. contr. Lombardia, delibere 29 maggio 2020, n. 74 e 10 settembre 2020, n. 112; Sez. contr. Emilia Romagna, 29 giugno 2020, n. 55; Sez. contr. Toscana, 1° aprile 2021, n. 34). Di conseguenza, il trasferimento per mobilità di un dipendente da un Comune all'altro cono conseguente traslazione della spesa della relativa retribuzione, a parità di entrate incrementa la

capacità assunzionale nell'ente di provenienza e contrae la capacità assunzionale nell'Ente di destinazione.

VISTO il piano assunzionale a tempo indeterminato del Comune di Racconigi di cui al punto 3.3.3. del PIAO 2025/2027, adottato con DGC N.49, nel quale espressamente si autorizza per l'anno 2025 e per gli anni 2026/2027, a procedere alla copertura di tutti i posti vacanti o che si renderanno tali nella dotazione organica ridefinita, sempre nei limiti della capacità assunzionale mediante la sostituzione del personale cessato;

PRECISATO che con lettera del 30.06.2025 prot. n. 0011428 è stata effettuata la comunicazione ai sensi del Dlgs 165/2001 art 34 bis comma 2 e che la Regione Piemonte ha evidenziato che non è in grado di soddisfare la richiesta, il tutto acquisito al n. prot. 0011575 del 02.07.2025;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere all'indizione del bando relativo alla procedura di mobilità volontaria esterna ai sensi dell'art. 30, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante passaggio diretto di personale tra Amministrazioni diverse, per la copertura di n. 2 posti a tempo pieno ed indeterminato con profilo di Istruttore Area Amministrativa, Area degli Istruttori (ex. Cat. C) – CCNL vigente Funzioni Locali – da assegnare all' UMD2 area Vigilanza del Comune di Racconigi, riservata ai dipendenti in servizio a tempo indeterminato nelle Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, aventi profilo professionale analogo o pari classificazione;

RICHIAMATI

- il D. Lgs. N. 267/2000;
- il D. Lgs. N. 118/2011 e successive modificazioni;
- il D. Lgs. N. 126/2014;
- lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi vigente tempo per tempo;
- Il Regolamento comunale di contabilità;
- Il Regolamento comunale sui controlli interni;

RITENUTO di approvare gli allegati schemi e darne adeguata pubblicità mediante la pubblicazione all'albo pretorio online del Comune, nonché sul sito internet del Comune e sul Portale Unico del reclutamento <https://www.inpa.gov.it/>;

PER i presupposti e le ragioni sopra indicati;

Richiamato l'art. 147 – bis del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine ai controlli preventivi a cura dei responsabili dei servizi (relativi dirigenti), e dato atto che con la sottoscrizione del presente atto si attesta da parte degli stessi anche regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, nonché parere di regolarità contabile, intesi come conformità alla check list elaborata dal segretario nell'ambito del piano annuale dei controlli (piano annuale dei controlli interni, in aderenza anche all'art. 10 del regolamento per i controlli interni adottato con deliberazione consiliare n. 4/2013);

Preso atto che:

- sono stati rispettati i termini del procedimento amministrativo e le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679;
- è stato verificato il rispetto delle disposizioni previste dalla legge n. 190/2012 per la repressione della corruzione e dell'art. 7 del d.P.R. n. 62/2013, codice di comportamento dei dipendenti pubblici, anche con riferimento al potenziale conflitto d'interessi;

Ritenuto di provvedere in merito

DETERMINA

1. Di approvare l'avviso di procedura di mobilità volontaria per l'assunzione a tempo indeterminato che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

2. Di indire, per i motivi esposti in premessa, la procedura di mobilità volontaria esterna ai sensi dell'art. 30, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante passaggio diretto di personale tra Amministrazioni diverse, per la copertura di n. 2 posti a tempo pieno e indeterminato con profilo di Istruttore Area Amministrativa, Area degli Istruttori (ex Cat. C) – CCNL vigente Funzioni Locali – da assegnare all' UMD2 -Area Vigilanza, riservata ai dipendenti in servizio a tempo indeterminato e pieno nelle Amministrazioni Pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, aventi profilo professionale analogo o pari classificazione;

3. Di pubblicare l'avviso di procedura di mobilità volontaria sul Portale Unico del Reclutamento <https://www.inpa.gov.it/>, unico canale per la presentazione delle candidature così come previsto dalla normativa vigente;

4. Di garantire idonea pubblicità e diffusione al bando di mobilità con inserimento all'albo comunale ed assicurandone ulteriore diffusione nelle forme di legge;

5. Di prendere atto che il termine per la presentazione delle domande di ammissione è previsto entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso sul Portale Unico del Reclutamento.

IL DIRIGENTE

dell'Area Settori Affari Generali e del Personale

*valente anche come regolarità tecnica, espressa
ai sensi dell'art. 4 del Regolamento sui controlli
interni, approvato con del. C.C. n. 4 del 8.2.2013*

ZEROLI dott.ssa Sonia